

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2279

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NANNINI, DALL'ARMELLINA e BIANCHI FORTUNATO**

*Presentata il 14 aprile 1965*

Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei presidi  
nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'efficacia della legge istitutiva della scuola media del 31 dicembre 1962, n. 1859 e di una prevista espansione della scuola mediante l'approvazione di strumenti legislativi atti ad attuare le linee di sviluppo del piano, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione, dipende in buona parte dalla sollecita soluzione dei numerosi problemi del personale docente e dirigente.

Il fabbisogno del personale docente è stato indicato per l'arco di tempo 1965-69, in circa 140.000 per la scuola media statale ed in circa 130.000 per le scuole secondarie classiche, scientifiche, magistrali, tecniche, ecc. Da ciò si deduce che anche il numero dei dirigenti subirà un forte incremento. Basti ricordare che l'articolo 10 della citata legge n. 1859 fissa che ogni scuola, di regola, deve avere non oltre 24 classi, per avere una conferma di quanto detto e cioè che l'organico del personale dirigente verrà ad avere entro il 1970 un considerevole aumento.

Il reclutamento dei capi d'Istituto, presentemente, è disciplinato dal decreto legge del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629 e successive modificazioni. Tali norme si stanno dimostrando inadeguate a dare sollecita soluzione ai problemi sorti con la quasi travolgente espansione scolastica sia per il tempo che richiede l'espletamento di

un concorso, anche per il numero sempre crescente dei partecipanti, sia per i criteri ai quali si deve ricorrere per effettuare la nomina.

Se si vuole evitare il costituirsi di gravi situazioni che poi richiedono per la loro definizione provvedimenti legislativi particolari, occorre, pur nel rispetto del principio generale di scegliere, per presiedere l'ufficio di presidenza i migliori, procedere subito nella revisione delle norme vigenti in modo da renderle più rispondenti, specie sul piano della tempestività, alle nuove esigenze della scuola secondaria.

La proposta di legge, che abbiamo l'onore di presentare, mira a raggiungere tali obiettivi e propriamente vuol stabilire una diversa e più organica procedura della nomina a preside dei professori che abbiano superato lodevolmente le prove d'esame e non siano stati dichiarati vincitori solo per mancanza del numero dei posti messi a concorso. Non sembra, infatti, giusto chiedere a coloro che hanno superato le prove d'esame di ripetere le medesime in altro concorso per ottenere l'immissione nel ruolo dei capi d'istituto.

La presente proposta di legge, come detto, vuole, da una parte, dare ampia solidità e normalità funzionale agli organi più delicati e vitali della scuola secondaria assicurando

con tempestività la copertura dei posti vacanti mediante personale selezionato e qualificato, dall'altra vuole andare incontro alle legittime attese ed aspirazioni di quanti, professori ordinari con ben otto anni di servizio di ruolo, hanno già dimostrato di possedere tutti i requisiti culturali e attitudinali per assolvere il nuovo compito.

L'articolo 1 mira a raggiungere il primo scopo, stabilendo un combinato disposto che permette il bando di concorso ad anni alterni con relativa nomina dei vincitori e la nomina degli altri idonei con l'ausilio di una graduatoria permanente.

L'Amministrazione scolastica potrà così assicurare alla scuola secondaria, fin dall'inizio di ogni anno scolastico, un personale dirigente di ruolo e compiere con maggiore serenità gli atti relativi ai nuovi bandi di concorso.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per la formazione della graduatoria permanente e per il suo aggiornamento. Importante in tale articolo è il comma che prevede la cancellazione dalla graduatoria di coloro che dopo otto anni dalla avvenuta iscrizione, non abbiano conseguito altro titolo di idoneità. Lo scopo di tale norma è quello di stimolare gli aspiranti, in particolar modo quelli occupanti gli ultimi posti della graduatoria, a migliorare la propria posizione con il conseguimento di altri risultati positivi di concorso o di altri titoli di laurea o di cultura.

Il nuovo sistema a nostro avviso dovrebbe ridurre al minimo il ricorso all'istituto dell'incarico. Tuttavia non può prevedersi il non uso di tale istituto e non potendo migliorarlo occorre disciplinarlo con nuove norme.

L'articolo 3, infatti, regola il modo di provvedere, anche se temporaneamente, alla

direzione degli istituti di scuola secondaria, ricorrendo anzitutto ai professori di ruolo iscritti nella graduatoria permanente e, in mancanza di questi, ad altri secondo l'appartenenza ai corrispondenti tipi e gradi di scuola.

Sembra quanto mai opportuno che, avendo professori di ruolo in attesa di nomina a preside, venga conferito anzitutto a questi l'incarico di reggere l'ufficio di presidenza.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di iscrizione nella graduatoria permanente di coloro che sono stati già compresi nelle graduatorie di merito per effetto di precedenti concorsi a posti di capi d'istituti.

L'articolo 5 vuole da una parte salvaguardare l'esito dei concorsi in via di espletamento e dall'altra rendere operante la nomina di cui all'articolo 3 a decorrere dal 1° ottobre 1965.

L'articolo 6 autorizza il bando di un concorso speciale per il trenta per cento dei posti vacanti disponibili al 1° ottobre 1965, riservato ai professori di ruolo che abbiano ottenuto per non meno di un quadriennio, o, se ex combattenti ed assimilati per un biennio, l'incarico di reggere l'ufficio di presidenza. L'esame e colloquio resta quello previsto dalle norme vigenti.

Con l'articolo 8, si stabilisce l'applicazione della legge anche nelle regioni autonome a statuto speciale.

Le varie disposizioni della presente proposta di legge, mentre disciplinano con nuovi criteri la nomina dei capi d'istituto e della scuola media, prevedono il passaggio dall'attuale sistema al nuovo senza sconvolgimento per la scuola, anzi, migliorandone l'efficienza organizzativa e funzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I posti di preside nelle scuole medie, nelle scuole secondarie di secondo grado, negli istituti tecnici e professionali, nelle scuole e istituti d'arte, sono coperti sia attingendo alla graduatoria permanente di cui al successivo articolo 2, sia mediante nuovo concorso.

I concorsi a preside sono banditi entro il 1° ottobre ad anni alterni.

I posti vacanti e disponibili a tale data sono, in primo luogo, assegnati agli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente.

Sono messi a concorso i posti che non siano stati coperti per effetto del precedente comma, nonché tutti quelli che possano risultare vacanti al primo ottobre dell'anno successivo.

Il Ministero per la pubblica istruzione determina con proprio decreto tutti i posti disponibili alla data del 1° ottobre da conferirsi ai sensi della presente legge.

### ART. 2.

È istituita una graduatoria nazionale permanente di professori di ruolo che, dichiarati idonei o comunque inclusi nella graduatoria dei concorsi a posti di preside nelle scuole medie, nelle scuole secondarie di secondo grado, negli istituti tecnici e professionali, nelle scuole e istituti d'arte, non hanno potuto ottenere la nomina per mancanza di posti: l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato e inserendo ciascuno di essi al posto che, nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato. Il concorrente che abbia partecipato con esito favorevole a più di un concorso figurerà iscritto una sola volta e con il migliore voto conseguito. A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso in data anteriore.

La graduatoria permanente viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Gli iscritti nella graduatoria conservano e mantengono i diritti derivanti dall'iscrizione anche se passano ad altro tipo e grado di scuola e sono cancellati dalla medesima qualora rinuncino alla nomina e comunque dopo otto anni dall'avvenuta iscrizione, sempre che non abbiano conseguito,

nel frattempo, altre idoneità dello stesso tipo o altri titoli di cultura.

La graduatoria viene aggiornata e ripubblicata all'espletamento di ogni nuovo concorso.

ART. 3.

Qualora il numero degli aspiranti non sia sufficiente a coprire i posti rimasti vacanti e disponibili, questi sono retti, con incarico annuale, conferito dai provveditori agli studi, dai professori iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente articolo 2 e, in mancanza, da altri aspiranti appartenenti ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola. Analogamente si provvedere qualora il titolare sia temporaneamente assente.

Per la durata dell'incarico il reggente percepisce l'indennità di direzione prevista dalle norme vigenti.

Il Ministero della pubblica istruzione con propria ordinanza stabilirà le modalità per il conferimento, da parte dei provveditori agli studi, dell'incarico di presidenza.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente tutti coloro che, essendo professori di ruolo dello Stato, risultino compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posto di preside nelle scuole medie, nelle scuole secondarie di secondo grado, negli istituti tecnici e professionali, nelle scuole e istituti d'arte, indetti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, fino al 1° ottobre 1965.

ART. 5.

Tutti i posti che si prevedono vacanti al 1° ottobre 1965 sono ossegnati nel presente ordine:

- 1) ai vincitori dei concorsi a posto di preside già indetti e in via di espletamento;
- 2) agli aspiranti inclusi nella graduatoria permanente.

ART. 6.

Il Ministero della pubblica istruzione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge bandisce un concorso speciale riservato per il 30 per cento dei posti vacanti al 1° otto-

bre 1965, al quale sono ammessi professori che, avendo requisiti richiesti dal primo comma del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola ed abbiano ottenuto per un quadriennio l'incarico di reggere la presidenza nella scuola secondaria di primo e secondo grado, negli istituti tecnici, nelle scuole e corsi di avviamento professionale, negli istituti professionali, nelle scuole e istituti d'arte.

Per i professori di ruolo ex combattenti e assimilati la durata dell'incarico di presidenza è ridotta a due anni. L'esame-colloquio è quello previsto dalle norme vigenti. Per il concorso speciale riservato valgono tutte le norme stabilite dalla presente legge, anche ai fini della iscrizione nella graduatoria nazionale permanente.

ART. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con la presente legge.

ART. 8.

La presente legge si applica alla regione autonoma della Valle d'Aosta e a quelle del Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ferme restando le norme in vigore per la tutela delle minoranze linguistiche.